



COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

PROVINCIA DI CREMONA

Tel. 0375/534032 – Fax 0375/534061

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Delibera N° 5 del 30/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2017.

L'anno 2017, addì **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, presso la **sala Consiliare - Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
VEZZONI MARCO	Sindaco	SI
BOCCHI FABRIZIO	Consigliere	SI
ROSA ROBERTO	Consigliere	SI
BUTTARELLI OMBRETTA	Consigliere	SI
POLTRONIERI GIANPAOLO	Consigliere	SI
SOMENZI DAVIDE	Consigliere	SI
PIZZA NATASCIA	Consigliere	SI
SARZI CARLOTTA	Consigliere	SI
MOLARDI FEDERICO	Consigliere	NO
MONIZZA PIERANNA	Consigliere	SI
BONFATTI SABBIONI PIERLUIGI	consigliere	SI

Presenti: 10 Assenti: 1

Partecipa all'adunanza, ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Livia Boni**.

Il Sindaco, **Marco Dr. Vezzoni**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2017.

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il regolamento IMU approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22/2016 del comune di Rivarolo del re ed Uniti;

VISTA **Legge di stabilità 2014** (Legge 147/2013) la quale ha disposto che:

RICORDATO che a far data dal 01.01.2014:

- ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei seguenti immobili:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione base di € 200,00 ma non più la detrazione di € 50,00 per i figli di età inferiore ai 26 anni;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al personale appartenente alla carriera prefettizia, purché non locato, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, non si applica l'Imposta Municipale Propria al possesso dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;

- ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011, novellato dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

PRESO ATTO che, ad opera dell'art. 1, comma 13, della L. 208/2015 è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

PRECISATO CHE il comma 2 dell'art. 13 della Legge 201/2011 stabilisce che per **abitazione principale si intende l'immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**.

VISTA la legge di stabilità 2016 (legge n.208 del 28/12/2015) con la quale è stata introdotta la riduzione al 50% della base imponibile per gli alloggi concessi in comodato a parenti entro il primo grado se vengono rispettati particolari vincoli e l'abrogazione delle agevolazioni in ambito agricolo con conseguente esenzione dall'imposta per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;

VISTO l'art. 1 comma 26 della legge n.208 del 2015 il quale prevede la sospensione degli aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote per l'anno 2017:

Aliquota base	0,86%	
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze A/1-A/8-A/9		0,45%

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti 2 (Monizza e Bonfatti Sabbioni) contrari n. 0

DELIBERA

1) **Di confermare** le seguenti aliquote per l'anno 2017:

Aliquota base	0,86%
Aliquota per abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	0,45%

2) **Di confermare la definizione delle** seguenti detrazioni per l'anno 2017:

Detrazione per abitazione principale nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
--	----------

3) **Di dare atto** che le aliquote rispettano i limiti fissati dall'art.1 commi 677 e 678 L.147/2013 ed art. 1 comma 679 L. 190/2014;

4) **Di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del DL. 201/2011 convertito dalla legge n.2014/2011;

5) **Successivamente con voti** favorevoli n. 8 astenuti 2 (Monizza e Bonfatti Sabbioni) contrari n. 0 delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Rivarolo del Re ed Uniti, 30/03/2017

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Manuela Araldi

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria - ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Rivarolo del Re ed Uniti, 30/03/2017

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Manuela Araldi

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marco Dr. Vezzi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line del comune il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Rivarolo del Re ed Uniti,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Livia Boni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rivarolo del Re ed Uniti, 31/03/2017

il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Livia Boni